

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. xxxx/2021 promossa da:
MUTUATARIO

NEI CONFRONTI DI:

BANCA

- parte attrice -

- parte convenuta -

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, così giudicare
IN VIA ISTRUTTORIA Previa rimessione della causa sul ruolo, disporsi l'espletamento di idonea CTU tecnico contabile volta a:

- determinare il TEG effettivo del finanziamento del 25.03.2009, secondo quanto esposto in atti, e il conseguente esatto ammontare dell'importo che **BANCA** (già **ORIGINATOR**) è tenuta a rimborsare al **Sig. MUTUATARIO** per effetto dell'accertando superamento del tasso soglia ai fini dell'usura del contratto di finanziamento de quo;
- determinare l'esatto ammontare dell'importo che **BANCA** (già **ORIGINATOR**) è tenuta a rimborsare al **Sig. MUTUATARIO** a titolo di oneri relativi al contratto di finanziamento di cui è causa, pagati anticipatamente e non maturati, né goduti, a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso.

IN VIA PRINCIPALE

- accertare e dichiarare l'usurarietà, ai sensi dell'art. 644 c.p., per tutti i motivi esposti in atti, del tasso di interesse pattuito in relazione al contratto di finanziamento del 25.03.2009, e dichiararne la gratuità ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., in ragione della nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e degli altri oneri, commissioni e spese indicate in atti ed ai sensi del medesimo art. 1815 c.c., e, per l'effetto,
- condannare **BANCA** (già **ORIGINATOR**) al pagamento in favore del sig. **MUTUATARIO** della somma di € 6.038,47 a titolo di interessi, commissioni, spese e costi assicurativi indebitamente corrisposti dall'odierno attore, o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

IN VIA SUBORDINATA

- accertare e dichiarare, previa ogni opportuna declaratoria in ordine all'invalidità e/o nullità anche parziale del contratto di finanziamento del 25.03.2009 in relazione alla normativa richiamata in atti e alla pattuizione contrattuale che stabilisce la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso, il diritto del **Sig. MUTUATARIO** ad ottenere il rimborso degli oneri non maturati, né goduti, corrisposti a **BANCA**(già **ORIGINATOR**) in relazione al contratto di finanziamento de quo e da questa indebitamente percetti all'atto dell'estinzione anticipata, secondo il criterio proporzionale pro rata temporis indicato in atti e, per l'effetto,
- condannare **BANCA** (già **ORIGINATOR**) al pagamento in favore del **Sig. MUTUATARIO** della somma complessiva di € 2.729,13, quale rimborso a titolo di oneri corrisposti anticipatamente, ma non maturati, né goduti dal **Sig. MUTUATARIO** a seguito dell'anticipata estinzione del contratto di

finanziamento oggetto di causa, ossia quale rimborso delle commissioni, oneri accessori e costi assicurativi, o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così decidere:

NEL MERITO: Rigettare ogni domanda proposta dal Sig. **MUTUATARIO** per le ragioni meglio esposte nel presente atto, in quanto domande infondate in fatto ed in diritto oltre che prescritte.

In via estremamente **SUBORDINATA:** Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di controparte, accertato e/o dichiarato che all'Attrice è dovuto esclusivamente il rimborso del solo importo corrisposto a titolo di interessi, al netto di quello già stornato a tale titolo in sede di estinzione anticipata, per l'effetto ridurre la somma da restituire.

IN OGNI CASO, condannare l'Attore a rifondere le spese, gli onorari ed i compensi per la difesa in giudizio, oltre IVA (non deducibile per la Banca convenuta) e CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Oggetto di causa è il contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile n. xxxx stipulato in data 25/03/2009 tra l'odierno attore e **SOCIETA' FINANZIARIA**, oggi **BANCA-** parte convenuta (v. doc. 1 attore).

Nel contratto, in virtù del quale parte attrice ha ricevuto l'erogazione della somma al lordo di euro 14.952,00, è stata prevista la restituzione del capitale mediante n. 84 rate mensili.

Parte attrice ha però provveduto ad estinguere anticipatamente il mutuo nel mese di giugno 2012, dopo aver già corrisposto n. 35 rate. A tal fine la creditrice ha inviato comunicazione contenente il conteggio del residuo da pagare, al netto degli interessi non maturati, importo complessivamente pari a euro 7.937,82 (v. doc. 3 attore).

Dopo tale pagamento, parte attrice ha contestato il carattere usurario degli interessi pattuiti e corrisposti per effetto sia dell'inclusione nel calcolo del TEG delle spese assicurative obbligatorie sostenute, sia dell'estinzione anticipata e della redistribuzione sul numero di rate pagate delle spese complessive. Ha altresì contestato l'illegittimità delle clausole contrattuali in virtù delle quali, in caso di estinzione anticipata del mutuo, sono esclusi dal rimborso i costi c.d. up front.

Di tutte queste somme ha chiesto la restituzione in questa sede.

Si è ritualmente costituita in giudizio parte convenuta, contestando la fondatezza delle pretese avversarie e chiedendo il rigetto delle relative domande.

2. Le domande di parte attrice sono parzialmente fondate, nei limiti di quanto si dirà, per i seguenti motivi.

2.1. La prima censura sollevata dall'attore concerne il carattere usurario degli interessi pattuiti nel contratto per cui è causa.

In particolare, ha evidenziato che l'indicazione contrattuale del TEG pari al 13,12% non è corrispondente al tasso effettivamente applicato. Il TEG così indicato, infatti, non tiene conto delle spese sostenute dal cliente per la stipulazione della polizza assicurativa obbligatoria. Dall'inclusione di tale costo nel calcolo del TEG questo risulterebbe pari al 21,462% (v. doc. 25 attore).

Tale percentuale è superiore al tasso soglia di riferimento per i contratti della specie di quello oggetto del giudizio al momento della stipulazione (marzo 2009) pari al 14,28%.

Tale ricostruzione non è divisibile.

Sul punto occorre osservare che le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - ed. febbraio 2006, par. C4, applicabili ratione temporis al contratto in esame, prevedono la non inclusione nel calcolo del tasso soglia delle spese per assicurazioni e garanzie, qualora queste

derivino dall'adempimento di obblighi legali, come nel caso di specie previsto per la stipulazione di finanziamenti mediante cessione del quinto. Poiché la valutazione del carattere usurario o meno del TEG contrattualmente previsto discende dal raffronto con il tasso soglia calcolato secondo le predette Istruzioni della Banca d'Italia, appare del tutto logico che il medesimo raffronto debba avvenire tra grandezze calcolate in modo omogeneo.

Non si può, da un lato, recepire il contenuto delle Istruzioni ai fini dell'individuazione del tasso soglia e, dall'altro lato, operare poi il raffronto in concreto del tasso soglia con un TEG calcolato secondo criteri differenti.

La natura e l'efficacia di dette Istruzioni costituisce ancora oggi questione controversa, tenuto conto che la più recente giurisprudenza di merito ha avuto modo di esprimersi nel senso della necessità di tener conto di Istruzioni, ancorché non costituenti fonte del diritto (in tal senso v. Trib. Milano, sentenza n. 7675 del 24/09/2021).

Sebbene le Istruzioni della Banca d'Italia non siano comprese nell'elenco delle fonti del diritto di cui all'art. 1 delle preleggi, non risulta corretto qualificarle come mere circolari. Non si tratta, infatti, di atti interni rivolti alla auto-organizzazione di organi ed uffici sottoposti, bensì di atti aventi una collocazione peculiare all'interno del sistema normativo anti-usura.

Come detto, il comma 3 dell'art. 644 c.p., come modificato dalla legge 108/1996 prevede che sia la legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. E l'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, precisa che tale limite è fissato nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà.

Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro il compito di rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente con altro decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia (cfr. comma 2).

Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla Banca d'Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Inoltre, i vari d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la Banca d'Italia abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa l'esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro omogenei in modo da poterli raffrontare al fine di determinarne il valore medio.

Analogamente quando occorre confrontare il TEG applicato da una Banca ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una differente modalità. Peraltro, proprio in forza del meccanismo che lega il TEG al tasso soglia, un eventuale computo ai fini del TEG di oneri non connessi all'erogazione del credito o l'utilizzo di formule che conducano ad un risultato più elevato comporterebbe anche l'aumento del tasso soglia, con l'effetto di ridurre l'efficacia anti-usura della normativa.

Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono all'esigenza di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare. In secondo luogo, esse hanno natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura. In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto, ma occorre rilevare, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, che un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.

Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.

Nel caso di specie, raffrontando il tasso soglia di riferimento, come detto pari al 14,28%, con il TEG indicato nel contratto di finanziamento nella misura del 13,12% (v. doc. 1 attore), emerge l'infondatezza della domanda in esame, stante il non superamento del tasso soglia usura, con conseguente legittimità delle pattuizioni contrattuali relative agli interessi.

2.1.1. Parte attrice ha altresì lamentato che il superamento del tasso soglia usura deriverebbe dalle previsioni contrattuali in virtù delle quali non sarebbero rimborsabili, nel caso di estinzione anticipata del mutuo, alcune spese sostenute dal cliente e qualificabili come costi up-front. L'estinzione anticipata determinerebbe la necessità di ricalcolare il tasso di interesse sulla base della minor durata del mutuo, con conseguente variazione del TEG che, secondo il calcolo del CTP, sarebbe pari al 28,739% (v. doc. 25 attore).

Anche tale ricostruzione non è condivisibile.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394 del 2000 "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

La disposizione richiamata, che fornisce l'interpretazione autentica delle norme civili e penali in tema di usura, individua il momento rispetto al quale deve condursi la verifica del carattere o meno usurario degli interessi e contiene un chiaro riferimento alla loro pattuizione, a prescindere dal momento del pagamento.

Ciò significa che, al fine di verificare se un contratto contenga la pattuizione di interessi usurari, è necessario accertare che, al momento della stipulazione dello stesso, la loro determinazione sia superiore rispetto al tasso soglia.

Nel caso di specie, escluso che il TEG indicato nel contratto superi il tasso soglia per tutte le ragioni già illustrate al punto precedente, occorre rilevare che la censura sollevata da parte attrice sia infondata in quanto non concerne il carattere usurario degli interessi pattuiti, bensì il carattere usurario del contratto per effetto degli interessi e delle spese in concreto pagati in un arco temporale inferiore rispetto a quello inizialmente previsto. Ciò sarebbe conseguenza dell'esercizio di un diritto, quello di estinzione anticipata, fondato su una scelta discrezionale e unilaterale dell'attore stesso.

La tesi non è condivisibile poiché farebbe discendere la valutazione dell'usurarietà del contratto da una scelta, l'estinzione anticipata appunto, che è indipendente dal soggetto finanziatore e che non è neanche prevedibile al momento della pattuizione contrattuale. La non prevedibilità, peraltro, attiene non solo all'an, potendo il mutuatario decidere di non avvalersi di questa facoltà, ma anche al quando, potendo tale scelta intervenire in tutto il corso del rapporto. Ciò rende del tutto imprevedibile per il mutuante l'individuazione del momento di cessazione del contratto, con conseguente impossibilità di sapere, al momento della pattuizione degli interessi, fino a quando questi saranno corrisposti.

La censura sollevata dall'attore si fonda quindi non sulla pattuizione contrattuale, bensì su un nuovo conteggio delle spese e degli interessi effettuato ex post rispetto alla conclusione del contratto che, come tale, è ininfluente rispetto all'accertamento del carattere usurario in virtù proprio della disposizione di interpretazione autentica sopra richiamata (art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394 del 2000).

La domanda in esame è quindi rigettata.

2.2. In secondo luogo, parte attrice ha contestato la validità della clausola contrattuale che prevede, in caso di estinzione anticipata del mutuo, l'assenza di un diritto al rimborso delle spese per "**Comissioni SOCIETA' FINANZIARIA**", "Commissioni accessorie", "Spese istruttoria", "Costi assicurativi", bensì unicamente il diritto al rimborso degli interessi non maturati (v. doc. 1 attore).

Parte attrice ha lamentato che tale previsione contrattuale, nella quale peraltro non è specificata la natura delle commissioni e degli oneri al fine di comprendere se gli stessi siano parametrati alla durata del mutuo o meno, sia in contrasto con la normativa nazionale e dell'UE in tema di diritto del mutuatario alla riduzione proporzionale dei costi sostenuti per il finanziamento nel caso di estinzione anticipata. Ha quindi dedotto che parte mutuante ha rimborsato, in sede di estinzione anticipata, soltanto la quota di interessi non maturati (v. doc. 3 attore) e ha chiesto il rimborso degli altri oneri e spese sostenute secondo il criterio pro rata temporis.

2.2.1. Preliminarmente, parte convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto di parte attrice a ottenere la ripetizione delle somme predette quantomeno per le rate corrisposte in data anteriore a dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione (luglio 2021).

Tale eccezione è infondata.

Perché il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere è necessario che la parte possa far valere il relativo diritto e, ciononostante, rimanga inerte.

Nel caso di specie, al momento del pagamento delle singole rate nel corso dello svolgimento del rapporto di mutuo non poteva esistere alcun diritto alla ripetizione in favore della parte mutuataria perché l'indebito lamentato risulta essersi verificato per effetto dell'estinzione anticipata del contratto avvenuta nel mese di giugno 2012.

L'indebito relativo al pagamento degli oneri e commissioni corrisposte per l'erogazione del credito, infatti, è dipeso non dalla previsione contrattuale ab origine, bensì dalla riduzione dei tempi di estinzione dello stesso, sicché nel momento in cui le rate sono state via via corrisposte, tenendo conto della durata originariamente pattuita del mutuo, le stesse erano dovute e legittime.

Soltanto con l'esercizio della facoltà di estinzione anticipata da parte dell'attore si sarebbe verificata la sproporzione dei costi sostenuti dal mutuatario, sicché è solo da tale momento che questo ha potuto agire per far valere il proprio diritto alla restituzione.

Come detto, l'estinzione anticipata è avvenuta nel mese di giugno 2012 e l'atto di citazione è stato notificato nel mese di luglio 2021, quando ancora non era decorso il termine decennale di prescrizione. Per tali motivi, l'eccezione formulata da parte convenuta è rigettata.

2.2.2. Nel merito, è opportuno premettere che la materia dell'estinzione anticipata del credito è stata oggetto, negli anni, di numerosi interventi normativi, anche in attuazione della normativa dell'UE, al fine di chiarire quale fosse la portata dell'obbligo per le banche di rimborsare il cliente dei costi sostenuti e da sostenere per l'erogazione del credito, in caso di adempimento prima della naturale scadenza dell'obbligazione restitutoria.

In tale quadro normativo è dunque importante verificare quale sia la disposizione applicabile ratione temporis, tenendo conto del momento di stipulazione del contratto in esame e non potendo trovare applicazione, per converso, le successive disposizioni normative intervenute in tale materia.

Deve quindi preliminarmente sottolinearsi che la disposizione di riferimento alla data del 25/03/2009 (data di stipulazione del finanziamento) è l'art. 125 sexies TUB, introdotto dal decreto-legislativo n. 141/2010 a seguito del recepimento della direttiva 2008/48/CE.

Prima di tale intervento normativo, la materia era regolata dall'art. 125 TUB, come introdotto dal decreto-legislativo n. 385/1993, il quale prevedeva il diritto del cliente che avesse rimborsato in anticipo il finanziamento ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. Il CICR, tuttavia, non è mai intervenuto in materia e, conseguentemente, la determinazione dei criteri di equità per la riduzione del costo del credito è stata rimessa all'interpretazione degli stessi istituti di credito e della giurisprudenza. In particolare, si distingueva tra costi "up front" e costi "recurring": i primi sono quelli sostenuti dal cliente al momento della stipulazione, una tantum; i secondi, invece, sono quelli che il cliente sostiene per tutta la durata del rapporto, con cadenza periodica. Dalla diversa natura dei costi in esame, essendo i primi (c.d. "up front") svincolati dalla durata del contratto ed essendo piuttosto connessi alla concessione del finanziamento e dunque non suscettibili di variazione in relazione alla durata del periodo di ammortamento, si era ritenuto del tutto ragionevole e conforme al disposto dell'art. 125, comma 2, TUB prevedere una selezione dei costi del credito rimborsabili in base alla classificazione suesposta, limitandola ai soli costi c.d. recurring (in tal senso v. Trib. Milano sentenza n. 694 del 23/01/2020).

Tale distinzione è risultata però in contrasto con il disposto della direttiva 2008/48/CE del 23/04/2008, al cui art. 16, par. 1 è precisato che "il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".

In attuazione di tale disposizione UE, il legislatore nazionale è intervenuto con il D. Lgs. n. 141/2010, introducendo l'art. 125-sexies nel TUB e prevedendo che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito...".

La disposizione UE richiamata è stata poi interpretata dalla CGUE nella sentenza resa nel caso Lexitor (Corte di giustizia dell'Unione europea, 11 settembre 2019C-383/18) "nel senso che il diritto del

consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Di recente, con decreto-legge 25/05/2021 n. 73, convertito in legge 23/07/2021 n. 106, è stato novellato l’art. 125-sexies TUB prevedendo che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.

Su tale ultimo intervento normativo si è pronunciata la Corte Costituzionale che con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021 citato nelle parti in cui: - prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; - limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge il principio, espresso nell’art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB.

Nella pronuncia citata, la Corte Costituzionale ha chiarito che la portata retroattiva della pronuncia della Corte di Giustizia (c.d. Lexitor) è limitata al momento di entrata in vigore della citata direttiva 2008/48/CE, alla luce della natura dichiarativa e non costitutiva delle pronunce delle Corti di Giustizia. Tale direttiva è entrata in vigore il 23/04/2008, data antecedente rispetto alla stipulazione del contratto per cui è causa, al quale deve quindi trovare applicazione.

Da ciò consegue che la clausola contrattuale in virtù della quale, in caso di anticipata estinzione del finanziamento per cui è causa, siano rimborsabili solo gli interessi non maturati, è in contrasto con il TUB e con la normativa sovranazionale riportata. Discende quindi il diritto dell’attore al rimborso dei costi sostenuti per l’erogazione del credito, escluse le imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, con le precisazioni di seguito indicate.

2.2.3. Alla luce dei principi appena espressi devono ritenersi rimborsabili in proporzione alla durata del contratto le spese sostenute dall’attore per “**commissioni SOCIETA’ FINANZIARIA**” e per “**commissioni accessorie**” che non risultano essere state conteggiate in suo favore al momento dell’estinzione anticipata (v. doc. 3 attore). L’importo totale delle commissioni che devono essere restituite ammonta a euro 1.457,20.

2.2.4. Non possono invece essere rimborsate pro quota le spese di istruttoria.

Tali spese, infatti, sono del tutto svincolate rispetto alla durata del contratto, essendo piuttosto parametriche all’ammontare del finanziamento richiesto.

Ne consegue che la riduzione del tempo di estinzione del mutuo, per effetto di una scelta discrezionale del mutuatario, non è idonea a determinare in suo favore il rimborso di tali spese neppure in misura proporzionale, posto che la proporzione è legata al fattore tempo che risulta invece ininfluente rispetto alla determinazione dell’ammontare della spesa in esame.

D’altronde, in tal senso si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia UE (Sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21) che, nell’interpretare l’art. 25, par 1, della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha precisato che in ipotesi di rimborso anticipato del credito spetta al consumatore la restituzione dei costi del credito connessi alla sua durata. Tale diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore e a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano da questi ultimi già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Sebbene trattasi di direttiva differente rispetto a quella che rileva nel caso di specie, deve osservarsi che l’esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell’UE impone di attribuire a disposizioni analoghe significato analogo.

L’art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE dispone che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

L'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/UE dispone che “gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

Dal raffronto tra le due disposizioni emerge come il riferimento alla restante durata del contratto sia analogo e pertanto anche la prima direttiva, che rileva nel caso di specie, assegna rilevanza al dato temporale per parametrare l'obbligo di rimborso a favore del consumatore che estingue anticipatamente il proprio debito.

È allora coerente con l'ordinamento dell'UE l'esclusione dal rimborso anticipato delle spese di istruttoria sostenute dal mutuuario al momento dell'erogazione del finanziamento in quanto spesa che remunera una prestazione del mutuante del tutto sconnessa rispetto alla durata del finanziamento, prestazione che si è esaurita al momento della verifica delle condizioni patrimoniali in virtù delle quali il mutuante si determina a concedere il finanziamento.

La domanda di rimborso delle spese di istruttoria pro rata temporis formulata dall'attore risulta quindi infondata e deve essere rigettata.

2.2.5. Neppure può trovare accoglimento la domanda di restituzione parziale delle spese assicurative richiesta da parte attrice.

Sul punto si rileva che, contestualmente alla stipulazione del contratto di mutuo per cui è causa, la parte mutuataria ha dovuto stipulare assicurazione obbligatoria (v. doc. 2 attore), versando un premio di euro 1.890,45.

Sebbene l'importo di tale premio sia naturalmente connesso alla durata del contratto di finanziamento e quindi risente dell'eventuale estinzione anticipata nei termini appena illustrati, deve rilevarsi però come la domanda restitutoria sia stata rivolta nei confronti di soggetto non legittimato.

Il premio assicurativo, infatti, costituisce parte del capitale erogato e per la cui restituzione è stata prevista una rateizzazione che parte attrice ha poi deciso di ridurre temporalmente per il tramite dell'estinzione anticipata. Tale somma però, ancorché erogata dalla mutuataria, convenuta, è stata materialmente appresa da **Compagnia Assicurazioni**, soggetto terzo rispetto al presente giudizio.

La compagnia di assicurazione, in quanto formale *accipiens* della somma per la quale è chiesta la restituzione (qualificabile come vera e propria ripetizione dell'indebito) è l'unico soggetto legittimato passivo di tale domanda.

Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione formulata in tal senso da parte convenuta, con conseguente rigetto della domanda attorea per l'importo concernente il premio assicurativo.

3. In conclusione, alla luce della motivazione che precede, parte convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore di parte attrice della complessiva somma di euro 1.457,20 oltre interessi legali dalla data di messa in mora (16/06/2020 – doc. 6 attore) al saldo effettivo.

3.1. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto sia dell'esito del giudizio, sia della novità delle questioni giuridiche trattate per effetto delle recenti pronunce giurisprudenziali, nazionali e dell'UE, citate in motivazione.

PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese
in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) condanna parte convenuta a restituire a parte attrice la somma complessiva di euro 1.457,20 oltre interessi legali dal 16/06/2020 al saldo effettivo;
- 2) rigetta nel resto le domande di parte attrice;
- 3) compensa integralmente le spese del giudizio.

Varese, 31 maggio 2023

Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio